

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **77** del 30-04-2013

OGGETTO Istituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.).
Legge 4 novembre 2010 n. 183.

L'anno duemilatredecim, addì trenta del mese di aprile alle ore 12:00 e segg., nel Comune di Guspini, nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PINNA ROSSELLA	SINDACO	P
LISCI ALBERTO	VICE SINDACO	P
ATZORI DARIO	ASSESSORE	P
DESSI ROSSELLA	ASSESSORE	P
GARAU SANDRO RENATO	ASSESSORE	P
OLLA ENRICA	ASSESSORE	P
SERPI ALDO BRUNO	ASSESSORE	P

risultano presenti n. 7 e assenti n. 0.

Presiede la seduta il SINDACO, **PINNA ROSSELLA**.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, SESTA CARLA.

La GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Premesso

- che l'art. 57, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 modificato dall'art. 21, comma 1, della Legge n. 183 del 04/11/2010 stabilisce che le pubbliche amministrazioni sono tenute a costituire al proprio interno il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (C.U.G.) che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, dei quali assume tutte le funzioni;
- che il Comitato unico di garanzia, all'interno dell'Ente, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica; contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro, caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione o di violenza morale o psichica per i lavoratori;

Vista la Direttiva del 04.03.2011 sottoscritta dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e dal Ministro per le Pari Opportunità ad oggetto: "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (art. 21, Legge 4 novembre 2010, n. 183)";

Richiamati: - la legge 10 aprile 1991 n. 125 "azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro";

- la circolare applicativa n. 12 del 24 marzo 1993 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla "gestione delle risorse umane e delle pari opportunità";
- l'art. 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche apportate dall'art 21 della legge 183 del 2010;
- il del D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216 "attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro";
- il del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della L. 28.11.2005 n. 246";

Considerata la necessità di istituire il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni con compiti previsti dall'art. 21 comma 3 della L. 183 del 2010;

Richiamata la succitata direttiva emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 4 marzo 2011 con la quale il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione ed il Ministro per le Pari Opportunità dettano le linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia ed, in particolare, il punto 3.1, rubricato "Modalità di funzionamento", che prevede:

- il CUG ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, individuati tra i dipendenti dell'ente, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi;
- i componenti designati dall'amministrazione devono assicurare, nei limiti del possibile, una omogenea rappresentanza delle diverse aree in cui è articolato l'ente e delle diverse professionalità e categorie di inquadramento del personale;
- è fatta salva la possibilità di ammettere la partecipazione ai lavori del CUG, senza diritto di voto, di soggetti esterni all'amministrazione, nonché di esperti;
- il CUG è nominato con atto del dirigente preposto ai vertici dell'amministrazione che, nell'individuazione dei soggetti, vista la complessità dei compiti demandati, dà il giusto rilievo ai requisiti di professionalità, esperienza, attitudine, conoscenze nelle materie di competenza del CUG, adeguate esperienze, nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni, della gestione di gruppi di lavoro, rilevabili attraverso il percorso professionale, nonché particolari attitudini personali che si possono desumere dalle caratteristiche individuali, relazionali e motivazionali;
- al fine di accertare il possesso dei requisiti si fa riferimento ai curricula degli interessati;
- al fine di attuare una maggiore trasparenza nelle scelte dei componenti del CUG verrà adottata una procedura di interpello rivolta a tutto il personale;
- i componenti del CUG rimangono in carica quattro anni e gli incarichi possono essere rinnovati solo una volta;
- il CUG adotterà una volta costituito un proprio regolamento interno;
- il CUG esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica, nell'ambito delle competenze allo stesso demandate;
- il CUG promuove, la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo;
- il CUG opera in stretto raccordo con il vertice amministrativo dell'ente di appartenenza;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione di una direttiva che disciplini le modalità di costituzione, di funzionamento ed attribuzioni del Comitato unico di garanzia;

Dato atto che la mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi;

Tenuto conto che la costituzione e nomina del C.U.G. verrà fatta con successivo atto, dopo che saranno pervenuti all'Ufficio del Personale di questo ente, i nominativi comunicati dalla R.S.U. aziendale e, previo interpello con apposito avviso, le istanze di tutti i dipendenti interessati, i quali potranno comunicare la loro disponibilità su apposito modello predisposto dall'Ufficio del Personale;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, in quanto l'istituzione del Comitato Unico di Garanzia non deve comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

- Visto** il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;
- Visto** il D.Lgs.30.03.2001, n°165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
- Visto** il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 140 del 16 giugno 2011;
- Visto** il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Regioni e Autonomie Locali;
- Dato Atto** che è stato espresso il parere favorevole del Direttore di Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi del I° Comma dell’art.49 del D.Lgs. n°267 del 18/08/2000;

DELIBERA

1. Di istituire il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
2. Di definire la composizione, i compiti, la durata e il funzionamento del predetto Comitato come segue:
 - Composizione: il Comitato è così composto:
 - a) da un componente titolare e da un componente supplente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.Lgs. 165/2001;
 - b) da un pari numero di rappresentanti del personale dipendente in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. I componenti saranno nominati tra coloro che, successivamente alla pubblicazione di apposito avviso, avranno comunicato la propria disponibilità, con la presentazione di idoneo curriculum;
 - c) il Segretario Generale con funzioni di Presidente.
 - Compiti: al Comitato sono attribuiti compiti propositivi, consultivi e di verifica in ordine alla ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, al miglioramento dell’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori;
 - Durata: il Comitato dura in carica quattro anni dalla data di insediamento e, comunque, fino alla costituzione del nuovo Comitato. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato;
 - Funzionamento: il Comitato adegua il proprio funzionamento alle linee guida di cui al comma 4 dell’articolo 57 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 21, comma 1, lett. c), della legge 04.11.2010, n. 183. A tal fine, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, adotta un regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso;
3. Di demandare al Responsabile del Personale la predisposizione dell’interpello interno per la nomina dei rappresentanti dell’Amministrazione e dei loro supplenti, nonché la richiesta formale alle R.S.U. dei nominativi dei loro rappresentanti e dei supplenti;
4. Di demandare, con il supporto dell’ufficio personale, al Comitato Unico di Garanzia, entro 60 giorni dalla sua costituzione, la formulazione della proposta da presentare alla Giunta Comunale per l’adozione di un Regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso;

5. Di trasmettere copia della presente deliberazione alle Organizzazioni Sindacali di categoria e alle R.S.U..

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL SINDACO
f.to PINNA ROSSELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SESTA CARLA

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000, N°267

PARERE: Favorevole in ordine al Parere di regolarita' tecnica

Data: 21-03-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to USAI SIMONETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, dal 09-05-2013 al 24-05-2013

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
f.to USAI SIMONETTA

COMUNE DI GUSPINI - DELIBERA DI GIUNTA n.77 del 30-04-2013

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n°267/2000.

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
f.to USAI SIMONETTA

Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n°445 – art. 18, il sottoscritto attesta che la presente copia è CONFORME ALL'ORIGINALE. Ad uso amministrativo.

Guspini

L'INCARICATO PER LA SEGRETERIA